

Statuto

Art. 1 Costituzione

È costituita "ASSOCIAZIONE GALLERIA STORICA NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO" - "Organizzazione Di Volontariato" Indicata anche brevemente con il termine "Ass. Galleria storica Naz. VV.F. - ODV".

L'Associazione quale Ente del Terzo Settore, si uniforma alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii.

L'associazione ha sede in Mantova, Largo Vigili del Fuoco n.ro 1.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può istituire sedi distaccate anche in altre località della Provincia stessa, purché da essa dipendenti.

L'associazione è libera ed indipendente e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 . Scopi

L'associazione, senza interessi di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare si propone i seguenti scopi: promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico.

Specialmente si occupa di:

- Contribuire alla diffusione ed alla conoscenza delle tradizioni e dell'identità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- Reperire e conservare tutto il patrimonio storico del Corpo. (mezzi, divise, documenti, scritti, libri, riviste, ecc.).
- Incentivare, promuovere e realizzare ricerche, studi e documentazioni e svolgere in via accessoria e strumentale attività editoriale concernente la materia trattata.
- Curare la formazione e il potenziamento del patrimonio bibliografico e documentario funzionale alle attività programmate.
- Curare l'allestimento e la gestione del Museo dell'Associazione.
- Promuovere e sviluppare scambi culturali con Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni e altri organismi culturali regionali, nazionali e internazionali. Favorendo l'interazione tra le varie discipline.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. lgs 117/2017.



ASSOCIAZIONE
GALLERIA STORICA NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
- MANTOVA -

- h) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale, prevalentemente a favore di terzi, av valendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto. Ed esclusivamente per fini statutarie.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate.

Le attività dei volontari. Sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 3 . Attività strumentali, accessorie e connesse

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad essa connesse e comunque in via non prevalente ed esemplificativa dalle seguenti attività.

- a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate, per l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni con enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, l'accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti d'uso, previe le necessarie autorizzazioni amministrative.
- b) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque posseduti.
- c) Stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività.
- d) Partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi dell'Associazione la quale potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.
- e) Svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre e ogni altra iniziativa sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio.

Art. 4 . Patrimonio e risorse economiche

Largo Vigili del Fuoco 1 Mantova

tel. Museo 0376 364124 mail: museovigilidelfuoco@libero.it - info@museovigilidelfuoco.it - pec: mantova.anvvf@pec.it

C.F.93012690207



ASSOCIAZIONE
GALLERIA STORICA NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
- MANTOVA -

- 1) Il patrimonio dell'Associazione potrà essere integrato da beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.
- 2) Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) Quote sociali;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - d) Rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
 - e) Eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione dei beni prodotti dagli assistiti e da volontari, purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni, e simili a carattere occasionale;
 - g) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - h) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
- 3) La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 5 . Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 13, del D.lgs. 117 / 2017.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e delle relazioni sull'attività svolta. Sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale



ASSOCIAZIONE
GALLERIA STORICA NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
- MANTOVA -

5. Tale termine potrà essere differito di altri 60 (sessanta) giorni (e quindi arrivare a 180 giorni), ma unicamente quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione lo richiedono.

In quest'ultima ipotesi gli amministratori dovranno indicare nella relazione sulla gestione, ovvero la nota integrativa, qualora la relazione sulla questione ovvero in nota integrativa qualora la relazione possa essere redatta (art. 2445bis cod. civ.), le ragioni della dilazione.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del D. lgs. 117 / 2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo devono essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo devono essere discussi e approvati dall'Assemblea insieme al bilancio consuntivo salvo casi particolari previsti dalle vigenti normative.

Il Consiglio Direttivo è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 14 del di 117 / 2017. Al verificarsi delle condizioni ivi previste.

Art. 6 . Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione e la distribuzione siano imposti per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 . Soci: criteri di ammissione e di esclusione

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.



ASSOCIAZIONE
GALLERIA STORICA NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
- MANTOVA -

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia, è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Le quote sono intrasferibili.

L'esclusione del socio per gravi motivi ai sensi dell'articolo 24 C. C. è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti o esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal consiglio direttivo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previsti dall'art. 15 del D.lgs. 117/2017 presso la sede legale, entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 8 . Categorie dei soci

I soci possono essere:

- Fondatori,
- Ordinari,
- Onorari;

A tale diversa denominazione. Non corrisponde tuttavia alcuna diversa disciplina del rapporto associativo stante la disciplina uniforme del rapporto associativo e per tutti gli associati, il diritto di voto, senza distinzione di età. In particolare, poi per gli associati minori di età l'esercizio del diritto di voto spetterà, al legale rappresentante.

Art. 9 . Soci fondatori ordinari e onorari

Sono soci fondatori coloro che hanno proceduto alla costituzione dell'Associazione.

Possono essere soci ordinari dell'associazione tutti coloro che appartengono al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o sono ad esso appartenuti e tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Possono essere altresì soci ordinari dell'associazione anche Enti che condividono gli scopi



ASSOCIAZIONE
GALLERIA STORICA NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
- MANTOVA -

e le finalità dell'associazione stessa.

Sono qualificati "soci onorari" con deliberazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi dell'Associazione con contributi annuali, con un'attività anche professionale, di particolare rilievo o con donazioni significative di beni materiali o immateriali.

Art. 10 . Organi dell'Associazione

L'associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

La struttura associativa è composta:

- Da un'Assemblea
- Da un consiglio direttivo
- Dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- Dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

Tutti i componenti gli organi di cui sopra esercitano gli incarichi a titolo gratuito.

Art. 11 . Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo entro il giorno 4 Aprile di ogni anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci ordinari, a norma dell'articolo 20 C.C.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Provincia di Mantova.

L'Assemblea delibera sulle materie previste obbligatoriamente dall'art. 25 del D.lgs. 117/2017 e in particolare:

- Sul bilancio preventivo e consuntivo;
- Sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- Sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

Largo Vigili del Fuoco 1 Mantova

tel. Museo 0376 364124 mail: museovigilidelfuoco@libero.it - info@museovigilidelfuoco.it - pec: mantova.anvvf@pec.it

C.F.93012690207



ASSOCIAZIONE
GALLERIA STORICA NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
- MANTOVA -

- Sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- Sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, e su tutto quanto demandato all'Assemblea per legge e per Statuto.

L'Assemblea altresì:

- Approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- Fissa l'ammontare del contributo associativo.

L'Assemblea straordinaria, ha il compito di:

- a. Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b. Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio purché non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso delega scritta.

Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, se lo ritiene opportuno e due scrutatori se necessari.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 12 . Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione, con almeno il 25% degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.



ASSOCIAZIONE
GALLERIA STORICA NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
- MANTOVA -

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 50% più 1 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi, tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea, viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 13 . Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente e il raggiungimento dei suoi scopi ed è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 (tre) esercizi finanziari.

All'atto della nomina l'Assemblea determina anche il numero dei membri del Consiglio direttivo.

Tutti i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati, dagli enti associati.

In caso di recesso, decesso, o revoca di un consigliere, Il Consiglio provvede alla sua sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza



ASSOCIAZIONE
GALLERIA STORICA NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
- MANTOVA -

consentita per indire nuove elezioni per la sua sostituzione.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare provvede a:

- Nominare il Presidente e il Vice Presidente qualora non vi abbia provveduto, l'Assemblea dei soci al momento della nomina;
- Nominare il Segretario, il tesoriere ed un responsabile dell'organizzazione delle manifestazioni ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a:

- Predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo e alla presentazione dell'Assemblea
- Nominare dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione;
- Compilare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- Deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;
- Proporre eventuali modifiche statutarie.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed in particolare nel primo trimestre dell'anno sociale per deliberare in ordine al bilancio, preventivo e consuntivo, all'ammontare della quota di ammissione a socio e delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente ed



ASSOCIAZIONE
GALLERIA STORICA NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
- MANTOVA -

in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti.

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e redatto su apposito libro.

Art. 14 . Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, hanno la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi; il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso alla prima riunione.

Il potere di rappresentanza è generale e le limitazioni non sono opponibili da terzi se non nei modi di cui all'art. 26, comma 7, del D.lg. 117/2017.

Art. 15 . Altre cariche

1. Il tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Cura la relazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati, al tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni altra operazione inerente alle mansioni affidate dagli organi statutari.

Ha la firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

È altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui al Reg.UE 196/16 del D. lgs. 196/2003 e ss. mm ii.

Art. 16 . Organo di controllo



ASSOCIAZIONE
GALLERIA STORICA NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
- MANTOVA -

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, qualora per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

Totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00 (Centodiecimila virgola zero, zero)

Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220000,00 (Ducentoventimila virgola zero zero)

Dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità.

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- Totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00 (Unmilionecentomila virgola zero zero).
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00 (Duemilioniduecentomila virgola zero zero).
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio. 12 (dodici) unità.

Art. 17 . Libri sociali

1. Sono libri sociali dall'associazione:

- a) Il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) Il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) Il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura degli organi di cui all'art. 15 del D. lgs. 117/2017.



ASSOCIAZIONE
GALLERIA STORICA NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
- MANTOVA -

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 . Libri contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'articolo dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 . Caratteristiche, segni distintivi dell'Associazione

L'uniforme da indossare nelle manifestazioni è composta da una tuta di colore oliva scuro (nel periodo estivo da camicia e pantaloni di colore oliva scuro) con stivali in cuoio, cinturone con spallaccio, bustina modello 1933, fregi da bavero e foulard rosso con stemma del corpo; il Consiglio Direttivo qualora venga compilato il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, può apportare piccole modifiche a questo capoverso.

La bandiera dell'Associazione è di color rosso cremisi bordata con frangia in canottiglia d'oro delle dimensioni di cm. 120 per cm. 120.

Al centro della bandiera stessa è ricamata la fiamma del Corpo Nazionale in segno di devozione.

L'asta della bandiera è ricoperta di velluto azzurro e trapuntata con chiodatura dorata e sulla sua sommità deve recare il simbolo del Copro Nazionale secondo le indicazioni dei labari istituiti nel 1949.

Lo stemma dell'Associazione è rappresentato da granata con croce rossa su fondo bianco dalla quale fuoriesce fiamma destrorsa con asce incrociate e cartiglio con il motto Leonardesco " non muto il guardo se ha la stella è fiso".

L'inno è provvisoriamente costituito dal "Canto dei volontari" di anonimo sola musica.

Art. 20 . Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli aderenti dell'Associazione che prestano attività di volontariato non occasionali sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.



ASSOCIAZIONE
GALLERIA STORICA NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
- MANTOVA -

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 21 . Suggestimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Contestualmente, l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. lgs. 117/2017 qualora attivato ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà ad evolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. 117/2017.

Art. 22 . Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.